

## TESTO COORDINATO

Approvato con delibera di C.C: n. 32 del 18.3.91

Modificato con delibera di C.C. n. 27 del 14.5.98

### REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC. A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (art.12 Legge n.241/90)

\*\*\*\*\*

#### ART.1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, allo scopo di conseguire, con le risorse pubbliche disponibili ed impegnate, la massima utilità sociale nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

#### ART.2 - SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune interviene con la concessione di provvidenze. di cui all'art.1 in tutte le attività ed iniziative che hanno il fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale ed in quelle finalizzate alla difesa del territorio comunale e dell'ambiente.

Segnatamente si individuano i seguenti settori di intervento:

- INCENTIVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO E DELLE ATTIVITA' TURISTICHE
- ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE
- ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE FOLCLORISTICHE E DEL TEMPO LIBERO
- DIFESA DEL TERRITORIO E TUTELE DEI VALORI AMBIENTALI.
- ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

### ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

La concessione dei benefici di cui all'art. 1 può essere disposta dall'Aministrazione comunale con le modalità di cui agli articoli seguenti a favore di:

- a) persone fisiche che svolgono attività in favore della popolazione del Comune o che comunque siano di interesse per la stessa;
- b) Enti pubblici per le attività che gli stessi svolgono in favore della popolazione del Comune;
- c) Enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, (artt.12 e seguenti C.C.) aventi la propria sede nel territorio comunale o altrove, per le attività svolte in favore della popolazione del Comune o che comunque siano di interesse per stessa;
- d) Associazioni non riconosciute e comitati (artt. 36 e seguenti del C.C.), aventi la propria sede nel territorio comunale o altrove, per le attività o iniziative svolte a favore della popolazione del Comune o che comunque siano di interesse per la stessa;

### ART. 4- REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEI BENEFICI

Tutti i richiedenti, in aggiunta a quanto indicato nell'articolo 3, debbono avere i seguenti requisiti:

- a) regolare costituzione in base alle leggi che li riguardano ( per gli Enti pubblici e privati);
- b) regolarità di posizione in relazione alla normativa fiscale, tributaria e contributiva;
- c) non perseguimento di fini di lucro in relazione all'attività per il quale si chiede il beneficio;
- d) regolare posizione in relazione alla legislazione antimafia;
- e) mezzi finanziari adeguati alla attività che si intende effettuare.

## ART.5 - DOMANDA DI CONCESSIONE

I soggetti che intendono ottenere i benefici di cui all'art. 1 debbono presentare apposita istanza al Comune entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dall'anno successivo.

La Giunta Municipale può stabilire con propria deliberazione termini diversi, a seconda della natura dell'intervento, entro i quali gli interessati possono presentare le loro istanze al Comune.

I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori, salvo quanto disposto all'art. 10 comma 6<sup>^</sup>.

Le domande degli interessati devono contenere i seguenti elementi e indicazioni:

- a) generalità del richiedente, se persona fisica, o ragione sociale, se persona giuridica, residenza e domicilio nonché numero di codice fiscale e/o partita IVA.
- b) Le finalità che sono alla base della richiesta in relazione alle attività o iniziative che si intendono attuare e, nel caso di persone giuridiche, gli scopi statuari.
- c) Dichiarazione circa il non perseguimento di fini di lucro;
- d) Dichiarazione di conoscenza ed osservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento;
- e) Dichiarazione di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito (art.7 legge n. 195/74 e legge 659/81);
- f) Impegno al rispetto della normativa riguardante gli oneri fiscali;
- g) Impegno a presentare rendiconto finale dell'impiego delle somme ricevute.
- h) Descrizione dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa e l'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili.
- i) Misura dell'intervento richiesto.
- l) indicazione se per l'intervento al quale la domanda si riferisce, il richiedente beneficia di contributi finanziari da parte di altri Enti Pubblici, e in caso affermativo, l'importo del contributo e l'Ente concedente.

Alla domanda può essere allegata documentazione atta a dimostrare serietà e capacità operative nonché dotazione di mezzi e organizzazione adeguati alle attività ed iniziative che si intendono realizzare anche con riferimento ai risultati ottenuti in precedenti esperienze.

- Per l'anno 1990 le istanze di cui al comma 1<sup>a</sup> debbono essere presentate entro il 31.5.1990.

#### ART. 6 - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Le istanze pervenute al Comune nei termini indicati con il presente regolamento (art. 3), vengono assegnate al settore competente per il procedimento istruttorio.

Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore entro il termine di gg.30 dal termine ultimo di ricezione, alla Giunta Comunale unitamente allo schema di deliberazione proposto, al parere del responsabile del servizio e delle Commissioni Comunali preposte ai singoli settori di intervento, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità e nella quale sono evidenziate le richieste accoglibili e quelle che risultano prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento.

La Giunta Comunale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, delle finalità risultanti dalle richieste in relazione ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dalle risorse disponibili in bilancio forma il piano di riparto e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti richiedenti e determina i soggetti e le iniziative escluse.

Prima di decidere l'esclusione, la Giunta Comunale può richiedere al settore proponente ulteriori verifiche ed approfondimenti.

#### ART.7 - STANZIAMENTO DI FONDI

Il Comune, annualmente, in sede di formazione del bilancio di previsione, stanziava, per ogni settore di intervento di cui all'art. 2, i fondi nei limiti dei quali possono essere concessi i benefici, tenendo conto delle esigenze che emergono dalla propria realtà sociale e dalle disponibilità finanziarie.

Nel corso dell'esercizio possono essere rivisti e modificati gli stanziamenti per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

#### ART. 8- ORGANO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI

E' competente alla predisposizione dei piani di riparto e alle concessione dei benefici di cui all'art. 1 la Giunta Comunale sulla base dei criteri e con le modalità stabilite nel presente regolamento e previa verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

L'ammontare del contributo è stabilito in relazione alla importanza riconosciuta al programma e all'iniziativa in base alla richiesta e alla documentazione presentate.

#### ART. 9 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

Nell'effettuare l'assegnazione e la concessione dei benefici la G.M. deve attenersi ai seguenti criteri o elementi di valutazione:

- a) Natura e qualificazione giuridica del richiedente;
- b) importanza della richiesta in relazione ai soggetti destinatari e alla qualità dell'intervento e al carattere innovativo dell'iniziativa.
- c) Valorizzazione ed incentivazione dell'associazionismo;
- d) Capacità attuativa dei richiedenti in relazione ai mezzi posseduti, alla capacità organizzativa e ai risultati conseguiti in precedenti esperienze adeguatamente documentati;
- e) Ricorrenza e continuità nella attività e nei risultati.
- f) Promozione di forme di collaborazione fra gruppi o associazioni diverse.

Particolare considerazione viene accordata agli Enti Pubblici e privati il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto.

In ogni caso i benefici concessi sono vincolati alla realizzazione degli interventi e delle iniziative per le quali vengono concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi preventivati.

L'intervento del comune non può essere chiesto nè concesso per eventuali maggiori spese sostenute dai richiedenti per le iniziative e gli interventi che erano a fondamento della richiesta nè per la copertura di disavanzi della gestione dell'attività.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazioni che si costituisca fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi per prestazioni di beni o servizi o qualsiasi altro tipo di prestazione.

Parimenti il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività, iniziative, progetti per i quali ha accordato il beneficio.

Nel caso di verificata irregolarità commessa dai beneficiari nell'esecuzione delle iniziative, il Comune può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti o revocare l'intero ammontare del contributo.

#### ART. 10) MODALITA' PER LA PROGRAMMAZIONE E LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

La Giunta Comunale in base alle domande pervenute nel termine di cui all'art. 5 provvede, con uno o più atti, alla programmazione degli interventi e al riparto, e alla concessione dei benefici in relazione alla natura degli interventi e delle iniziative nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Con l'atto di concessione la Giunta Comunale può disporre la immediata erogazione del 50% della somma assegnata ad ogni soggetto.

Il restante 50% verrà erogato solo a seguito di dimostrazione, da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo utilizzo della somma per gli scopi per i quali il beneficio è stato concesso.

Qualora i beneficiari non provvedano a presentare il rendiconto di cui all'art. 5 lett. g), sono obbligati alla restituzione delle somme ricevute in acconto.

Il rendiconto o la dimostrazione dell'impiego del beneficio debbono essere presentati all'Amministrazione comunale entro 3 mesi dal termine della iniziativa o programma.

Le domande che verranno eventualmente presentate oltre il termine di cui all'art.5 saranno prese in considerazione solo se le disponibilità di bilancio lo consentano.

Con il provvedimento di concessione la Giunta Comunale deve dare atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento.

I soggetti destinatari dei benefici sono tenuti a rendere pubblico, con gli stessi mezzi con i quali provvedono alla pubblicizzazione e promozione e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

#### ART.11 - ESCLUSIONI

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le richieste di sussidi o benefici di particolare natura che, in relazione all'importanza dell'intervento e alla durata dello stesso, sono regolate con appositi accordi che determinano i rapporti fra Comune e beneficiario.

Sono parimenti escluse le agevolazioni, esenzioni o riduzioni relative a corrispettivi o tariffe per la fruizione dei beni e servizi stabilite nei rispettivi regolamenti nonché gli interventi di carattere socio- assistenziale economico previsti dall'art. 25 D.P.R. 616/77.

Per gli interventi di cui al precedente comma si provvede con atto di G.M. sentito il parere della Commissione consultiva per gli interventi di assistenza.

#### ART. 12- CONTRIBUTI DI CARATTERE ASSISTENZIALE SPECIALI

Per i soggetti fisici che necessitano di immediata assistenza l'erogazione di benefici, contributi o sussidi, può essere disposta dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio allo scopo e previamente destinato per tali finalità con atto di G.C. Il Sindaco adotta la sua decisione, nel minor tempo possibile, in base all'istanza del richiedente e alla risultanza dell'istruttoria fatta sulla stessa, dal servizio comunale di assistenza.

Periodicamente (trimestralmente) il Sindaco riferisce alla Giunta Comunale in merito agli interventi disposti sulla base di una relazione predisposta dall'Ufficio Comunale

di assistenza e la Giunta Comunale delibera la presa d'atto e il discarico delle somme erogate.

#### ART.13- CONCESSIONE DI PATROCINIO

Il Comune può concedere con deliberazione di Giunta Comunale in favore dei soggetti individuati all'art. 3, che ne facciano richiesta, il proprio patrocinio per manifestazioni, iniziative, progetti, ecc. qualora per la loro natura e finalità siano ritenute meritevoli di avallo.

Unitamente al patrocinio possono essere concessi benefici finanziari o comunque agevolazioni per le iniziative e per le manifestazioni alle quali si riferisce, che dovranno essere richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto beneficiario con i stessi mezzi con il quale provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### ART. 14 - PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento verrà pubblicato nei modi e nelle forme previste dalla legge. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione in qualsiasi momento o richiederne copia, previo pagamento dei soli costi, ai sensi dell'art. 7 della legge 8.6.1990 n.142 e nel rispetto delle procedure e formalità previste nel regolamento cui l'art. 7 succitato fa rinvio.